# REGOLAMENTO (CE) N. 1126/1999 DELLA COMMISSIONE

**del 28 maggio 1999**

**che fissa, nel quadro del regolamento (CE) n. 411/97, il massimale dell'aiuto finanziario comunitario a favore delle organizzazioni di produttori che hanno costituito un fondo di esercizio per il 1998**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 411/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo ai programmi operativi, i fondi di esercizio e l'aiuto finanziario comunitario ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1013/1999 ([2]), in particolare l'articolo 10,

(1) considerando che l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 857/1999 ([4]), istituisce un regime di aiuto finanziario a favore delle organizzazioni di produttori che costituiscono un fondo di esercizio; che il paragrafo 5 di tale articolo prevede che fino al 1999 tale aiuto finanziario non può superare il 4 % del valore della produzione commercializzata di ciascuna organizzazione di produttori, a condizione che l'importo totale degli aiuti finanziari sia inferiore al 2 % del totale del fatturato di tutte le organizzazioni di produttori; che, a partire dal 1999, il massimale del 4 % sarà portato al 4,5 % e la percentuale del totale del fatturato sarà portata da 2 a 2,5 %;

(2) considerando che in base alle informazioni trasmesse alla Commissione dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 411/97, gli aiuti finanziari richiesti per il 1998 dalle organizzazioni di produttori ammontano a 264,40 milioni EUR per un fatturato totale dell'insieme delle organizzazioni di produttori parti a 11 893,95 milioni EUR che è quindi opportuno fissare il massimale dell'aiuto finanziario succitato al 2,9180 % del valore della produzione commercializzata di ogni organizzazione di produttori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'aiuto finanziario comunitario previsto all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 non può superare il 2,9180 % del valore della produzione commercializzata di ogni organizzazione di produttori per quanto riguarda le domande di aiuto riferite al 1998.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

([1]) GU L 62 del 4.3.1997, pag. 9.
([2]) GU L 123 del 13.5.1999, pag. 42.
([3]) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.
([4]) GU L 108 del 27.4.1999, pag. 7.